

**Una riflessione giuridica sull'arresto in Sicilia di due giovani incendiari
accusati di aver attivato focolai di incendi**

**IL FOCOLAIO COME “INCENDIO PERFETTO”: UNA ATTUALE
E PRECISA LETTURA APPLICATIVA DEL REATO DI “INCENDIO BOSCHIVO”**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Magistrato

Direttore del Centro Studi per la Promozione Scientifica

e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del Corpo Forestale dello Stato

Il focolaio iniziale come “incendio perfetto” ai fini della applicazione del reato di “incendio boschivo”. Un problema sostanziale e procedurale di applicazione della norma con rilevanti risvolti pratici ed operativi, soprattutto in tema di arresto in flagranza e di applicazione di misure cautelari.

Il problema interpretativo nasce – storicamente – da una errata lettura ed applicazione della vigente ipotesi di reato previsto dall’art. 423/bis Codice Penale laddove molti ancora confondono il concetto sociale di comune senso di incendio boschivo con il concetto strettamente giuridico di “incendio boschivo”. Che non sono affatto la stessa cosa...

Molto spesso nel campo del diritto ambientale le terminologie e le visioni di uso comune vengono poi erratamente confuse con gli equivalenti concetti formali/giuridici, creando pericolose aree di equivoci interpretativi ed errori di applicazione. Ma non solo nel campo ambientale. Perché – ad esempio – nel linguaggio comune molto spesso si dice “mi è stata fatta la multa per divieto di sosta”, ma in realtà quella che per comune senso sociale viene indicata come “multa” giuridicamente è una “sanzione amministrativa”: se l’organo di polizia municipale scrivesse “multa” sul verbale di divieto di sosta, dato che questa è una sanzione penale che solo la magistratura può irrogare, il verbale sarebbe errato e nullo...

Così nel campo ambientale questi equivoci trasversali come molto comuni e dannosi. Si pensi al luogo comune in base al quale si afferma che “l’autospurgo *scarica* i liquami nel tombino” mentre è pacifico che uno “scarico” non si potrà mai generare da un mezzo in movimento che trasporta solo rifiuti liquidi; oppure si scrive che “l’azienda *scarica* in vasca i propri liquami”, mentre uno “scarico” vuole sempre un riversamento diretto tra fonte e corpo ricettore...; l’equivoco terminologico porta a pericolose confusioni sulle ipotesi sanzionatorie tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale...

Così è per l’incendio boschivo, atteso infatti che vi è incendio boschivo di percezione e terminologia comune ed “*incendio boschivo*” formalmente previsto dal Codice Penale. Che non sono affatto la stessa cosa. E molto spesso questi equivoci di errata interpretazione ed applicazione

della norma, che viene confusa con i concetti di senso comune, portano anche gli operatori di polizia giudiziaria ad individuare come “incendio boschivo” solo quell’evento di già raggiunte vaste proporzioni, come è normale nel nostro comune senso di vedere sociale e scientifico. E – soprattutto - se il focolaio viene spento subito non si ritiene che sussiste tale reato consumato ma – tutt’al più – solo un tentativo o addirittura secondo alcuni dei semplici atti preparatori. E invece il reato omonimo prevede principio ben diverso,

Nei giorni scorsi due giovani incendiari sono stati arrestati in Sicilia con un provvedimento del GIP di Messina, dopo indagini del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con l’accusa di aver determinato un “incendio boschivo” pur essendo state le fiamme circoscritte ad un focolaio iniziale subito spento dalle squadre di intervento. Questo caso è fortemente significativo sotto il profilo del principio giuridico ed è in perfetta linea con l’elaborazione delineata nel documento “Contributo per l’esame di fattori critici nella operatività di polizia giudiziaria finalizzata alla strategia di contrasto degli incendi boschivi elaborato dal *Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale del Corpo Forestale dello Stato* e presentato il 30 luglio 2008 dal Capo del Corpo al personale operativo del CFS alla presenza di altre forze di polizia statali e locali. Si tratta del “*Documento di approfondimento per i responsabili degli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato e per il personale impegnato nell’attività operativa ed investigativa di contrasto ai reati di incendio boschivo*”, poi tradotto in direttiva ufficiale per il personale CFS con provvedimento a firma del Capo del Corpo.

A Messina, dopo le prime indagini, il 1 agosto 2008, era stato arrestato il ragazzo che guidava l’auto, e nei giorni scorsi sono stati posti agli arresti domiciliari anche gli altri due complici. I tre ragazzi (19, 20 e 21 anni) che percorrevano a bordo di una Fiat Punto una strada fuori città e appiccavano il fuoco alle sterpaglie in diversi punti sul bordo stradale, creando un principio d’incendio. Immediatamente veniva inviata una squadra antincendio con un’autobotte che avevano impedito il propagarsi dell’incendio che stava già raggiungendo degli alberi di pino e roverella. Il rapido intervento di una squadra di operai forestali specializzati nella repressione incendi, dunque - supportati da un'autobotte, impedivano che i focolai si estendessero e distruggessero la copertura arborea mettendo in pericolo le abitazioni della zona.

Dunque, secondo prassi applicativa arcaica e non conforme alla normativa vigente, sembrerebbe trattarsi di tentativo di incendio boschivo. E invece - correttamente – è stato in questo (ed ormai in molti altri casi simili) ipotizzato il reato di “incendio boschivo” consumato a tutti gli effetti sulla base della attività investigativa del Corpo Forestale Regionale della Regione Sicilia.

Va sottolineato che la legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la definizione di incendio boschivo ed il reato specifico di incendio boschivo, art. 423-bis c.p.

Le due norme devono essere considerate ed applicate congiuntamente in quanto il reato è efficace nella configurazione della fattispecie specifica prevista, proprio in quanto ad esso è applicabile la nuova definizione di incendio di bosco. Prima della legge quadro citata per definire l’incendio boschivo si è fatto sempre riferimento alla giurisprudenza indicata dalla Corte di Cassazione in

numerose sentenze. Queste definizioni configuravano l'incendio boschivo quale *“fuoco distruttore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e che non è agevole estinguere”* (Cass. Pen. – Sez. I – Sentenza del 7 luglio 1994 n. 2098).

L'art. 2 della legge 353/2000 definisce invece un incendio boschivo quando *“un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”*. Con questa nuova definizione il legislatore ha qualificato in modo deciso e chiaro - rispetto al passato - l'incendio quale evento di pericolo “presunto” distruttore del patrimonio forestale ed ambientale nazionale e che provoca pericolo alla pubblica incolumità.

Tuttavia va evidenziato che - per prassi - ancora alcuni continuano a teorizzare richiami verso i principi della sentenza della Corte di Cassazione sopra riportata, mentre va sottolineato che tali principi devono ormai essere considerati assolutamente superati dall'impulso della nuova legge e dalla connessa nuova definizione. E' oggi invece necessario attuare i principi attuali in modo da offrire un necessario contributo di allineamento della procedura e delle norme sostanziali alle attuali norme in vigore.

Si legge in tal senso nel citato *“Documento di approfondimento”* del Centro Studi: *“D'altra parte va ancora sottolineato che la definizione di “incendio boschivo” è stata integrata all'interno del nuovo art. 423/bis (di cui all'art. 11 legge 353/2000) proprio per correlare la nuova fattispecie di incendio boschivo alla effettività sanzionatoria specifica. Ovviamente l'azione di accertamento e di contrasto del reato per essere efficace deve essere dispiegata prima che il fuoco abbia prodotto distruzioni e danni e prima che sia ormai difficile estinguere il fuoco medesimo e per questo - secondo la nuova definizione di incendio - si ha **reato di incendio boschivo quando l'azione illegale o criminale produce un fuoco che in presenza di fattori predisponenti favorevoli al propagarsi dell'incendio** (fattori climatici, stato e consistenza della vegetazione ecc.), **ha potenzialità di espandersi al bosco o su terreni con vegetazione limitrofi al bosco”**.*

Va dunque ribadito che la vigente struttura del reato di “incendio boschivo” in qualche modo chiaramente ed opportunamente “anticipa” l'azione dell'incendiario prima che la stessa azione abbia distrutto il bosco; e tale rinnovata costruzione giuridica è perfettamente in linea con la natura di questo reato (di incendio boschivo) che è un delitto contro la pubblica incolumità (titolo VI del codice penale). Il reato specifico di incendio boschivo realizza così una tutela forte dell'incolumità pubblica e del patrimonio forestale già quando il pericolo è in atto e non solo quando l'incendio abbia prodotto il danno.

Dunque, ogni focolaio è “incendio perfetto” già da intendersi come consumato ai fini del codice penale? Certamente no. Ma occorre comunque - per essere aderenti alla norma vigente - valutare bene caso per caso se tale focolaio presenta le caratteristiche della suscettività e potenzialità ad espandersi per diventare incendio in senso lato.

Perché in questo caso quel focolaio specifico deve essere già considerato “incendio perfetto” già consumato a tutti gli effetti giuridici (e non tentativo), in primo luogo quelli relativi all'arresto in flagranza di reato e/o per la richiesta di misure cautelari in secondo tempo.

Si legge in tal senso nel citato “*Documento di approfondimento*”: “La potenzialità a diffondersi del fuoco è un elemento che a livello giuridico (sostanziale e procedurale) deve essere non sottinteso ma sempre evidenziata con la massima cura di dettaglio in ogni atto per rafforzare il concetto attuale di “suscettibilità ad espandersi”, come recita il dettato normativo, e che è principio propedeutico necessario per far scattare il reato. In tal contesto si rileva che l’eventuale immediato spegnimento del focolaio da parte dell’organizzazione preposta a tale fine non può essere usato come parametro per ridurre la caratterizzazione del reato come incendio boschivo, e cioè non si può per ciò solo, derubricare tale evento da reato di incendio boschivo formale già consumato a focolaio o tentativo di incendio solo perché le squadre di pronto intervento si sono attivate con immediatezza. Il reato è invece già perfettamente consumato a livello giuridico perché la potenzialità ad espandersi esisteva ed è ininfluente che le fiamme siano state subito soffocate; altri fattori possono invece essere utili per avvalorare la pericolosità ad espandersi e devono essere raccolti ed evidenziati in modo espresso (tra cui fattori climatici, siccità, andamento stagionale, ventosità, ora dell’evento e temperature ecc...)”

Di conseguenza, appare in tale contesto necessaria una particolare attenzione da parte degli investigatori su tale specifico aspetto: “Nel dettaglio occorre fornire a livello di accertamenti urgenti dello stato dei luoghi (art. 354 c.p.p.), una vera e propria descrizione stazionale che specifichi dettagliatamente le componenti fisico-chimiche e vegetazionali presenti, pedo-morfologiche e climatiche (con l’ausilio di tutte le strumentazioni possibili come supporti cartografici, strumenti G.P.S., fotografie, eventuali misuratori atmosferici), con il fine di assicurare una fonte di prova rafforzata fino alla verifica del dibattimento.”

Il documento – poi – sottolinea come ogni minimo dettaglio in questo senso deve essere documentato: “La ricostruzione della scena serve a dimostrare **l’idoneità di quel fuoco iniziale a diventare incendio e a non restare soltanto fuoco iniziale** in ragione della presenza del combustibile idoneo alla propagazione quale la vegetazione secca presente, sottolineando in questo caso particolare che il combustibile altro non è che la condizione territoriale, che dunque **deve essere descritta ed evidenziata in ogni idoneo dettaglio**. Inoltre deve essere evidenziato negli atti in modo specifico che nel reato in esame **il pericolo è presunto**. Questo fattore a volte induce a **sottovalutare la necessità di dimostrare comunque il reale pericolo** sulla base del fatto che non si tratta di un reato di pericolo concreto. In sostanza, spesso **non si descrivono abbastanza le circostanze e gli elementi che caratterizzano il pericolo dell’incendio de quo**, mentre al contrario si interviene proprio su questo aspetto per sottolineare, l’assenza del pericolo in quanto non dimostrato e dunque l’insussistenza dell’incendio boschivo stesso. Pertanto deve essere sempre evidenziato con una completa ed esauriente redazione del verbale di cui art. 354 c.p.p. di accertamenti urgenti, il nesso di collegamento tra il fatto rilevato e il **pregiudizio potenziale sia per l’incolumità pubblica sia per l’ambiente**. In sostanza non si deve dare come ovvio che quel piccolo fuoco era un incendio potenziale, ma questo deve essere dimostrato perché in assenza della cristallizzazione della scena del delitto di incendio boschivo, nei vari passaggi procedurali (P.M. G.I.P. riesame, dibattimento) questo può essere riportato a semplice fuoco, azzerando dunque la sussistenza del reato formale di incendio boschivo.”

Sulla base di tali principi, nella trascorsa estate abbiamo registrato diversi arresti in flagranza da parte del personale operativo del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali regionali di Sardegna e Sicilia per “incendi perfetti” già nella fase assolutamente iniziale del focolaio con (dimostrata) suscettività ad espandersi per diventare fuoco devastante nel territorio boscato. In tale contesto, è logico che il tentativo viene così posizionato in momento ben arretrato rispetto a tale azione e quelli che molti ritengono che siano “atti preparatori” sono – invece e di conseguenza – già tentativo a tutti gli effetti.


Con tutti i salutarî effetti sempre in riferimento alla possibilità di arresto in flagranza. Ed infine gli “atti preparatori” a loro volta regrediscono in una fase ancora più antecedente, fino a consentire in caso di sussistenza di elementi significativi un intervento degli investigatori fino alla perquisizione in casa del presunto ed ancora sospetto incendiario.

Maurizio Santoloci



Pubblicato il 13 ottobre 2008

*Il Centro Studi per la Promozione Scientifica e le Tecniche di Polizia Giudiziaria Ambientale
per il Corpo Forestale dello Stato
ha la sede operativa presso la Scuola CFS di Cittaducale
Tel. 0746 697439 Tel/Fax 0746 602877
mail centrostudi@corpoforestale.it*



Per un approfondimento sulla giornata di studi del 30 luglio 2008 nella quale è stato presentato il documento del Centro Studi si rinvia all'articolo specifico pubblicato sul nostro sito in Area “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” (articoli)